

## ALLEGATO 2 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INCARICO DI PROGETTAZIONE – STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'I.S.I.S. "EINAUDI MARCONI" DI STARANZANO, VIA ENRICO MATTEI N. 12

CUP N. E62G20001060002

SMART CIG N. ZC9319081C

## SOMMARIO

<b>Capo I – Norme generali</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Condizioni generali e disciplina applicabile .....	3
Art. 2 Oggetto dell'appalto .....	3
Art. 3 Durata dell'appalto e opzioni .....	5
Art. 4 Compenso professionale .....	5
Art. 5 Modalità di pagamento .....	6
Art. 6 Osservanza di leggi, decreti, regolamenti e disposizioni varie .....	6
Art. 7 Responsabilità dell'aggiudicatario .....	7
Art. 8 Impegni della stazione appaltante .....	7
Art. 9 Subappalto e divieto di cessione e affidamento a terzi .....	8
Art. 10 Proprietà del progetto .....	8
Art. 11 Obbligo di riservatezza e tutela dei dati .....	8
Art. 12 Esecutività del capitolato speciale .....	8
Art. 13 Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività .....	8
Art. 14 Garanzie definitive .....	9
Art. 14.1 Garanzia definitiva .....	9
Art. 14.2 Polizza di responsabilità civile .....	10
Art. 15 Penali .....	10
Art. 16 Clausola risolutiva espressa .....	11
Art. 17 Recesso .....	12
Art. 18 Controversie .....	12
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	12
Art. 20 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici .....	12
Art. 21 Clausola anti pantouflage (art. 53, c. 16, D.Lgs. 165/2001) .....	13
Art. 22 Spese contrattuali, imposte e tasse .....	13
Art. 23 Sicurezza del personale .....	13
<b>Capo II – Norme relative allo svolgimento dell'incarico</b> .....	<b>13</b>
Art. 24 Modalità di svolgimento dell'incarico .....	13
Art. 25 Caratteristiche degli elaborati di progetto .....	14
Art. 26 Sistema di interfaccia .....	14
Art. 27 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progetta- zione e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione .....	14
Art. 28 Attività di controllo e rendicontazione nelle fasi progettuali .....	15
Art. 29 Approvazione delle fasi progettuali .....	16
Art. 30 Attività di verifica della progettazione .....	16
Art. 31 Attività relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione .....	16

Art. 1 – Condizioni generali e disciplina applicabile

1. L'intervento che qui ha per oggetto l'incarico di progettazione – studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura, contabilità lavori relativamente all'intervento denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'I.S.I.S. ""EINAUDI MARCONI" DI STARANZANO, VIA ENRICO MATTEI N. 12. CUP N. E62G20001060002

come sinteticamente descritto all'art. 2 dell'*Avviso* ed al successivo art. 2.

2. L'immobile non è sottoposto a vincolo ex art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

3. L'incarico viene affidato sulla base del quadro economico preliminare redatto dal personale tecnico del servizio tecnico dell'E.D.R. di Gorizia;

4. Le prestazioni richieste costituiscono un **complesso di incarichi unitario** e pertanto sono escluse offerte parziali.

5. In generale, i termini per l'espletamento delle prestazioni richieste sono determinati in giorni naturali consecutivi e, per quanto riguarda le prestazioni progettuali, interrotti solo con motivato atto scritto della stazione appaltante ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata, sempre per iscritto, da una delle due parti e non contestata dall'altra.

6. **L'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara** integra le statuizioni del presente Capitolato speciale relativamente alla definizione delle modalità di espletamento del complesso di incarichi e alla determinazione dell'importo degli onorari e compensi da corrispondere.

7. L'appalto, oltre che dal presente Capitolato speciale, in tutto ciò che non sia in contrasto con esso, è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di beni culturali ed in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da:

- D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile
- L.R. 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e relativi "Regolamento di attuazione" approvato con D.P.Reg. n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e "Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale" approvato con D.P.Reg. n. 0166/Pres. del 5 giugno 2003
- D.Lgs. 81/2008
- L.R. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia" e, per quanto non previsto dalla normativa regionale, D.P.R. 380/2011
- Norme tecniche del CNR, Norme UNI, Norme CEI e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del contratto
- Codice civile.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è l'incarico di progettazione come studio di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva ed esecutiva in unico grado, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazioni specialistiche, direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura, contabilità lavori relativamente all'intervento denominato: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DELL'I.S.I.S. ""EINAUDI MARCONI" DI STARANZANO, VIA ENRICO MATTEI N. 12". CUP N. E62G20001060002.

2. L'intervento consiste nell'adeguamento degli impianti idrico sanitari e termici integrandoli e, nel contempo, migliorandone la salubrità, le condizioni igienico-sanitarie nonché una maggior fruibilità degli ambienti mediante un'opera volta ad una nuova organizzazione ed al risanamento degli spazi.

3. L'importo stimato e presunto dei lavori, come desumibile dal quadro economico preliminare, ammonta a complessivi **Euro 175.000,00**-comprensivi degli oneri per la sicurezza.

4. Le prestazioni richieste sono le seguenti:

a. Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva

La progettazione sarà articolata in una fase unica e dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 43 del D.P.R. 207/2010 (fino a quando vigenti), dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154 nonché dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 sui contenuti dei livelli di progettazione.

Devono intendersi comprese tutte le prestazioni accessorie per dare compiuti ed approvabili i progetti definitivo-esecutivo. Tra queste, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indagine conoscitiva di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati che devono essere richiesti ed ottenuti per poter appaltare i lavori. La predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'acquisizione di dette autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi. La partecipazione a tutti gli incontri necessari per illustrare e/o concertare le opere da progettare e/o progettate con gli Enti ed Organi tutori e/o controllori interni ed esterni alla Regione e quindi ottenere dette autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi. L'acquisizione dal catasto dei singoli Gestori di tutti i dati relativi ai sotto-servizi esistenti o previsti o comunque potenzialmente interferenti nell'area interessata dalle opere da realizzare, con la relativa posizione e caratteristiche tecniche.

b. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

L'incarico dovrà essere espletato secondo quanto disposto dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.

L'incarico di coordinamento per la sicurezza in esecuzione comprende l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati predisposto in fase di progettazione.

c. Direzione dei lavori

L'incarico comprende le seguenti attività: direzione lavori, assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilità lavori, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo e prove di accettazione, redazione della/e perizia/e suppletiva/e e comunque di variante (anche "in assestamento") che si rendesse/ro necessaria/e introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori, visite periodiche in cantiere.

Data la natura dei lavori, per lo svolgimento dell'incarico dovranno essere individuati e nominati:

- un Direttore operativo, esperto in impianti
- un Ispettore di cantiere, esperto in misurazione e contabilizzazione dei lavori, che avrà la funzione di redigere o collaborare alle misure e alla redazione della contabilità dei lavori

5. L'incarico comprende tutte le prestazioni accessorie necessarie alla piena e completa fruizione dell'immobile al termine dei lavori (ad es. deposito della documentazione per l'agibilità, eventuale documentazione autorizzativa in materia antincendio, ecc.).

6. L'espletamento delle prestazioni richieste dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile nonché della deontologia professionale, ossequiando tutti gli adempimenti attribuiti allo specifico ruolo funzionale dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, e specificatamente di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri.

7. L'affidatario dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni richieste. Egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

*Art. 3 – Durata dell'appalto e opzioni*

1. I tempi per l'espletamento degli incarichi di progettazione definitiva-esecutiva sono quelli di seguito indicati:

- **45 (quarantacinque) giorni** naturali consecutivi dalla comunicazione di avvio della prestazione da parte dell'Amministrazione.

Sono compresi i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, tutti i pareri e tutti i nulla-osta e gli assensi comunque

denominati da parte degli enti preposti. Sono pure compresi i tempi necessari per l'eventuale adeguamento/integrazione del progetto nel corso del processo di verifica/validazione. Sono esclusi, invece, i tempi necessari all'eventuale adeguamento del progetto alle richieste di modifiche e/o integrazioni e/o prescrizioni, formulate dagli enti preposti nel corso del processo autorizzativo/approvativo.

2. Tali termini non sono soggetti a riduzione.

3. La fase progettuale si intende conclusa con l'approvazione dei relativi elaborati progettuali da parte della stazione appaltante, subordinata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, tutti i pareri e tutti i nulla-osta e gli assensi comunque denominati, comunque favorevoli pur con prescrizioni, da parte degli enti preposti nonché alla verifica e alla validazione del progetto.

4. La durata delle prestazioni relative agli incarichi esecutivi (direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in esecuzione) coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici. Precisamente essa decorrerà dalla formale comunicazione di avvio da parte dell'Amministrazione (anche prima della stipula del contratto d'appalto dei lavori per la verifica da parte del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione del POS della/a impresa/e aggiudicatrici) e si protrarrà fino all'approvazione del collaudo definitivo dell'opera, salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice e salvo quanto stabilito in merito alle prestazioni accessorie necessarie alla piena e completa fruizione dell'immobile al termine dei lavori. Si conviene che le prestazioni relative agli incarichi esecutivi si intenderanno concluse al completo e positivo esaurimento di tutti gli adempimenti necessarie alla piena e completa fruizione dell'immobile al termine dei lavori.

5. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a seguito della eventuale revisione del costo dell'opera rispetto a quello stimato nel quadro economico preliminare;
- per la redazione della/e perizia/e suppletiva/e e comunque di variante (**non** "in assestamento") che si rendesse/ro necessaria/e introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### *Art. 4 – Compenso professionale*

1. L'importo a base di gara per l'affidamento del complesso di incarichi in oggetto è pari ad **Euro 30.395,41 (trentamiltatrecentonovantacinque/41)**, compresi rimborso spese e compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge.

2. L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto ministeriale Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (di seguito D.M. 17.06.2016) come meglio specificato nello Schema di parcella - Allegato 3.

3. L'importo a base di gara ribassato della percentuale di sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituirà il corrispettivo per l'esecuzione del complesso di incarichi oggetto di affidamento.

4. All'affidatario verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, gli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo.

5. La stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

6. Nessun compenso o indennizzo per i titoli relativi alla fase esecutiva di cui al presente articolo spetterà all'affidatario nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

7. L'entità definitiva dell'onorario spettante verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze delle varie fasi prestazionali ed in relazione alle classi e categorie delle opere effettivamente progettate ed eseguite, ferma restando l'impostazione di calcolo di cui allo schema di parcella posta a base di gara e l'applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

8. Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato, fatta salva la possibilità di adeguamento in caso di modifiche

e/o varianti in corso d'opera che, cumulativamente, superino il 20% dell'importo originario per lavori, e limitatamente alla parte eccedente.

#### Art. 5 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le seguenti modalità:

- a) progettazione definitiva e esecutiva, ivi comprese le relazioni specialistiche e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
  - **Acconto**, pari al **50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo alla consegna degli elaborati completi ai fini del processo autorizzativo/approvativo da parte degli enti preposti e al processo di verifica/validazione;
  - **Saldo**, pari al **50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo all'approvazione degli elaborati progettuali da parte della stazione appaltante;
- b) **successivi acconti sul 90% (novanta per cento)** del corrispettivo, per le prestazioni relative alla direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori nonché al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, **su specifica richiesta dell'affidatario e, di norma, in relazione all'emissione degli stati di avanzamento lavori**;
- c) **saldo pari al 10% (dieci per cento)** del corrispettivo, per le prestazioni relative alla direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e contabilità lavori nonché al coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, **all'approvazione del collaudo definitivo dell'opera**, salva la risoluzione di eventuali riserve poste dall'impresa esecutrice e salvo quanto stabilito in merito alle prestazioni accessorie necessarie alla piena e completa fruizione dell'immobile al termine dei lavori.

2. In caso di contestazione in ordine a entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte oggetto di contestazione. L'affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo gli importi corrispondenti ai lavori da non eseguire, fatte salve le prestazioni relative alla progettazione definitiva e a quella esecutiva già espletate.

#### Art. 6 – Osservanza di leggi, decreti, regolamenti e disposizioni varie

1. Per l'espletamento dell'incarico e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché in materia di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'affidatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

#### Art. 7 – Responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti della stazione appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione al corretto espletamento dell'incarico, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della stazione appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

2. L'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere dell'esecuzione dell'incarico.

3. Su richiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, l'ufficio di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sarà tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'appaltatore

dei lavori nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

4. L'aggiudicatario è tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei lavori, tutti gli elaborati necessari per l'approvazione da parte della stazione appaltante delle eventuali perizie di variante che il Direttore dei lavori riterrà di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

5. In caso di raggruppamento, i componenti opereranno congiuntamente nello svolgimento delle prestazioni richieste, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro per l'integrazione tra le prestazioni specialistiche verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all'Albo, e che le funzioni di Direttore dei lavori verranno assunte, salvo casi eccezionali approvati dalla stazione appaltante, dal medesimo soggetto. Anche la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà affidata, salvo casi eccezionali approvati dalla stazione appaltante, al medesimo soggetto incaricato della funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

6. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, tutti i pareri e tutti i nulla-osta e gli assensi comunque denominati da parte degli enti preposti, anche durante l'esecuzione dei lavori, nonché per partecipare a incontri convocati dalla stazione appaltante per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo, tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nell'espletamento delle prestazioni richieste e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

7. L'aggiudicatario è tenuto ad espletare l'incarico secondo i dettami dei commi precedenti e, in particolare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, e dovrà garantire, nell'espletamento delle prestazioni richieste, coerenza con tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita sia in sede di gara che successivamente, in fase di esecuzione del contratto.

#### Art. 8 – Impegni della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a fornire all'aggiudicatario, all'atto della consegna del servizio, tutto quanto in suo possesso ma anche successivamente, in fase di esecuzione del contratto, tutto quanto dovesse giungere in suo possesso, al fine del corretto espletamento dell'incarico.

2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione fornita non darà in ogni caso diritto all'aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti delle scadenze contrattuali.

#### Art. 9 – Subappalto e divieto di cessione e affidamento a terzi

1. L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi previste dall'art.31 c.8 del D.Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

#### Art. 10 – Proprietà del progetto

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto resteranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

2. L'Amministrazione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

#### Art. 11 – Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun progetto/fase progettuale e tutte le informazioni inerenti sono da considerarsi strettamente riservate e né l'affidatario né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati nelle vari fasi prestazionali potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo

all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di esecuzione dell'incarico, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

2. L'affidatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'affidatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto/all'intervento, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

3. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'affidatario ne sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. 196/2003 modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

#### Art. 12 – Esecutività del capitolato speciale

1. Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale diventerà esecutivo all'atto della stipula del contratto per l'affidamento dell'incarico in oggetto.

#### Art. 13 – Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività

1. La stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni richieste, senza che in conseguenza di tale circostanza l'affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante.

2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso l'affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

3. È facoltà della stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.

4. A tal fine, l'affidatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della stazione appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni richiesta da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'affidatario. In tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di Progettazione e dell'ufficio di Direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il contratto.

7. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni richieste, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante.

8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della stazione appaltante.

9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte

dell'affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'affidatario nei confronti della stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'appaltatore dei lavori.

#### Art. 14 – Garanzie definitive

##### Art. 14.1 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, all'atto della stipula del contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

5. Su richiesta della stazione appaltante, l'affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui la stazione appaltante stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

6. La stazione appaltante autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra la stazione appaltante stessa e l'affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'affidatario.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

##### Art. 14.2 – Polizza di responsabilità civile

1. Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, grava sull'affidatario l'obbligo di stipulare una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria presso primaria compagnia di assicurazione per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

2. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione regionale nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.

4. La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della stazione appaltante;
- b) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo PEC, all'indirizzo [edr.gorizia@certregione.fvg.it](mailto:edr.gorizia@certregione.fvg.it) l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;

- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

5. Qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

#### Art. 15 - Penali

1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato speciale, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla stazione appaltante, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi.

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione all'affidatario a mezzo PEC della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

- a) gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 di cui al successivo art. 20;
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% (dieci per cento) previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) intervenuta mancanza, nei confronti dell'affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false

dichiarazioni da parte dello stesso;

- d) cessione, da parte dell'affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016);
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, c. 9-*bis*, della L. 136/2010;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto:
- i) quando l'affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- j) quando l'affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell'ufficio di Direzione lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'affidatario stesso o da questi non prevedibili;
- k) quando l'affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell'ufficio di Direzione lavori, qualora ciò sia richiesto dalla stazione appaltante;
- l) quando l'affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi nell'espletamento di una delle prestazioni richieste;
- m) quando l'affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla stazione appaltante;
- n) quando l'affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- o) quando si verificassero gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
- q) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato speciale, anche se non richiamati nel presente articolo.

4. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

5. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

6. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

7. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la stazione appaltante non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

8. In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'affidatario, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

9. Contestualmente alla risoluzione del contratto la stazione appaltante procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

10. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'affidatario

inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### Art. 17 – Recesso

1. La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, c. 4, del D.Lgs. 159/2011, si riserva la facoltà di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
3. All'affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### Art. 18 – Controversie

1. In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la stazione appaltante.

#### Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (SMART CIG N. **ZC9319081C**).
3. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione EDR di Gorizia ed alla Prefettura-UTG territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### Art. 20 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres. "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", adottato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore dell'Amministrazione nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. In ottemperanza dell'art. 19 del Codice, il Codice di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/GEN/amministrazione-trasparente>

2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli addebiti.

#### Art. 21 – Clausola anti pantouflage (art. 53, c. 16, D.Lgs. 165/2001)

1. L'aggiudicatario dovrà dichiarare di non aver concluso e si impegnerà a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dichiarerà di non aver attribuito e si impegnerà a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione EDR Gorizia e UTI Collio-Alto Isonzo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono affetti da nullità.
3. Ai soggetti di cui al c. 1 è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 22 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la stipula e l'esecuzione del contratto, con la sola esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario. Tra questi: le spese contrattuali; le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall'avvio dell'esecuzione del servizio al collaudo delle opere.
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario.

#### Art. 23 – Sicurezza del personale

1. L'affidatario assume con la propria organizzazione la gestione per l'espletamento delle prestazioni richieste, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall'art. 1655 del codice civile, e rimane strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nei luoghi interessati.
2. I rischi attinenti le attività oggetto del servizio sono da considerarsi come "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" (art. 26, c. 3, del D.Lgs. 81/2008).

### CAPO II – Norme relative allo svolgimento dell'incarico

#### Art. 24 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. La progettazione dovrà essere condotta ed esaurita secondo un processo integrato e condiviso con la stazione appaltante e rivolto agli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati cui l'intervento è soggetto. Tale processo caratterizzerà le singole fasi di progettazione nel loro intero svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/approvativa e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della stazione appaltante o degli enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
2. I contenuti del progetto dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente Capitolato speciale, nella documentazione di gara, negli elaborati redatti dal Servizio Tecnico dell'EDR e, in generale, nelle istruzioni operative che la stazione appaltante formalizzerà all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o nel corso dello svolgimento della stessa.
3. Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008) nonché dei dipendenti e dell'utenza dell'I.S.I.S. "Einaudi Marconi".

#### Art. 25 – Caratteristiche degli elaborati di progetto

1. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto definitivo esecutivo dovranno essere consegnate:
  - a) su supporto cartaceo, in numero di 1 (una) copia completa oltre alle copie che si renderanno eventualmente necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati;
  - b) su supporto informatico, nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante e comunque in formato di stampa pdf.

2. Gli elaborati finali del progetto dovranno essere comunque prodotti in formato compatibile con gli standard previsti dal codice dell'amministrazione digitale per consentire alla stazione appaltante l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e AppaltiFVG.

3. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta.

#### Art. 26 – Sistema di interfaccia

1. In considerazione delle modalità di svolgimento dell'incarico di cui al precedente art. 24, le attività inerenti la progettazione, in tutti i livelli di approfondimento previsti, ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

- a) il RUP e i suoi collaboratori;
- b) altre figure di riferimento della stazione appaltante individuate dalla stazione appaltante medesima.

2. Similmente le attività inerenti la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

- a) il RUP ed i suoi collaboratori;
- b) altre figure di riferimento della stazione appaltante individuate dalla stazione appaltante medesima;
- c) i direttori tecnici ed il personale delle imprese appaltatrici, delle imprese esecutrici in genere, dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario titolo (fornitori di noli a caldo, di fornitura e posa in opera, ecc.);
- d) i Collaudatori in corso d'opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico amministrativi.

3. Il sistema di interfaccia dovrà essere esteso anche ai rapporti con gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati cui l'intervento è soggetto, in coordinamento con la stazione appaltante, al fine di orientare opportunamente la progettazione definitiva ed esecutiva, tenuto conto di particolari esigenze legate alle funzioni individuate.

4. L'affidatario dovrà collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della stazione appaltante individuate dalla stazione appaltante medesima per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati necessari alla progettazione e alla realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

5. Qualora vi sia la necessità di produrre elaborati tecnici per l'inserimento di correzioni o modifiche, per la redazione di varianti o per l'ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di norma non superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della stazione appaltante.

6. Sono a carico dell'affidatario, compensate nel corrispettivo così come risultante dal ribasso offerto, senza nessun onere per la stazione appaltante, tutte le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati.

#### Art. 27 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

1. La progettazione, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, dovrà essere espletata come previsto dall'art. 23 e dall'art. 147 del D.Lgs. 50/2016, dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 (fino a quando vigenti), dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154 nonché dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 sui contenuti dei livelli di progettazione.

3. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i pareri,

i nulla-osta e gli assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli. Dovrà tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista dalla stazione appaltante per i lavori.

4. Le prestazioni relative alla progettazione completa previste nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al D.M. 17.06.2016, sono riportate nell'allegato Schema di parcella.

5. Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l'affidatario dovrà fare riferimento anche alle azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite dalla stazione appaltante all'avvio della fase di progettazione.

6. L'affidatario si impegna a recepire nel progetto, apportandovi le necessarie modifiche od integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli enti preposti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati.

7. La stazione appaltante si riserva, a valle della consegna del progetto, la facoltà di non proseguire nell'appalto dei lavori e quindi nella fase esecutiva dell'incarico, liquidando all'affidatario i soli corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese e validate. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

8. Gli eventuali costi relativi ad indagini specialistiche di dettaglio ed analisi di laboratorio, non predeterminabili in questa fase preliminare, saranno a carico dell'Amministrazione.

#### Art. 28- Attività di controllo e rendicontazione nelle fasi progettuali

1. La stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, si riserva la facoltà di chiedere tramite il RUP, o altra figura delegata dalla stazione appaltante medesima, l'approfondimento di aspetti specifici nonché la strutturazione di porzioni del progetto in modo differente da quello proposto dall'affidatario, dovendo, in tal caso, quest'ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tramite il RUP, o altra figura delegata dalla stazione appaltante medesima, verifiche circa l'effettivo stato di avanzamento della progettazione, mediante incontri, relazioni scritte o altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l'affidatario possa opporre rifiuto e eccezioni di sorta.

3. L'affidatario si impegna, in ogni caso, a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni, presso la sede della stazione appaltante senza che ne derivino ulteriori oneri per la stazione appaltante medesima.

4. Gli elaborati progettuali nonché la documentazione necessaria all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati potranno essere emessi e rilasciati in una o più fasi successive, rispetto alle quali la stazione appaltante avrà la facoltà di chiedere, ove non ancora recepite, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie; in seguito dovrà essere emessa e rilasciata comunque una versione finale, previo nulla-osta della stazione appaltante, che potrà essere oggetto di richieste di integrazioni e/o modifiche da parte degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla-osta e degli assensi comunque denominati.

5. La produzione degli elaborati dovrà avvenire di norma nella quantità e nei formati stabiliti al precedente art. 25.

6. Anche al fine di ridurre al massimo i perditempi legati agli eventuali adattamenti di cui ai commi precedenti, nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del gruppo di lavoro dovrà coordinarsi costantemente con la stazione appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, eventualmente anche per iscritto) sull'andamento delle attività stesse, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e, all'occorrenza, una decisione congiunta sulle problematiche che venissero a maturare nel corso dell'espletamento dell'incarico.

7. Lo stato di avanzamento della progettazione verrà in ogni caso esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi

presso la sede della stazione appaltante, appositamente convocate dal RUP, o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, secondo il sistema di interfaccia di cui al precedente art. 26.

#### Art. 29 – Approvazione delle fasi progettuali

1. L'avvenuta approvazione del progetto verrà comunicata in forma scritta via PEC all'affidatario dall'Amministrazione. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

#### Art. 30 – Attività di verifica della progettazione

1. L'approvazione del progetto potrà avvenire solamente a seguito del positivo esito dell'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

2. Sono a carico dell'affidatario, compensate nel corrispettivo così come risultante dal ribasso offerto, senza nessun onere per la stazione appaltante, tutte le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie per il positivo esaurimento di detta verifica.

#### Art. 31 – Attività relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

1. Le prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere espletate come previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora applicabile), dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, dal D.Lgs. 81/2008 nonché dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2. Le prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione previste nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al D.M. 17.06.2016, sono riportate nell'allegato Schema di parcella.

4. Le prestazioni relative alla direzione lavori comprendono: direzione lavori, assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilità lavori, trattazione delle riserve, assistenza al collaudo e prove di accettazione, redazione della/e perizia/e suppletiva/e e comunque di variante (anche "in assestamento") che si rendesse/ro necessaria/e introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori, visite periodiche in cantiere.

3. Nel complesso delle prestazioni relative alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, a completamento di quanto sopra richiamato, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- a) supporto al collaudatore/alla commissione di collaudo sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avvallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built" che saranno prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i;
- b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, ecc.;
- c) predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta e gli assensi comunque denominati;
- d) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, ecc.;
- e) aggiornamento del cronoprogramma.

4. Da parte dell'ufficio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo di norma non meno di un sopralluogo ogni 3 (tre) giorni, da documentare tramite annotazioni (anche sul giornale dei lavori), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

5. La documentazione fotografica sarà necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di

avanzamento delle opere.

6. Nell'arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovranno essere sempre contattabili e reperibili il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o un loro delegato dell'ufficio di Direzione lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede di esecuzione delle opere al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

7. Nel corso delle lavorazioni ritenute critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili – sia in orario giornaliero che notturno – con particolare riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 (anche in riferimento all'All. XI ed all'art. 26 del medesimo D.Lgs.), l'ufficio di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti l'ufficio di Direzione lavori, specificamente, interessate alle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

8. Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP, o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello specifico:

- a) il Direttore dei lavori (coordinatore dell'ufficio di Direzione lavori) effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al RUP, o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dal giornale dei lavori, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto;
- b) il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al RUP, o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto; il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione verificherà tempestivamente la documentazione dei subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario titolo (fornitori di noli a caldo, di fornitura e posa in opera, ecc.) prima del loro ingresso in cantiere anche a supporto dell'emissione delle previste preventive autorizzazioni di competenza della stazione appaltante.